

Spiegazioni sulla videosorveglianza nei veicoli (dashcam)

Le videocamere installate sui veicoli (chiamate dashcam) sono utilizzate per effettuare riprese nel traffico stradale. Se sulle videoregistrazioni sono riconoscibili persone o numeri d'immatricolazione, si tratta di un trattamento di dati personali, motivo per cui devono essere rispettati i principi generali della protezione dei dati (cfr. il nostro promemoria «[Videosorveglianza da parte di persone private](#)» e le nostre spiegazioni «[Videosorveglianza di luoghi pubblici da parte di persone private](#)»). Ciò può costituire una sfida per i gestori di dashcam.

In linea di massima ogni persona che si trova su una strada o in un luogo pubblico può essere ripresa da tali videocamere. Tuttavia, generalmente le persone non sanno di essere filmate e ne vengono a conoscenza soltanto se sono coinvolte in un incidente e le riprese in questione sono utilizzate come mezzi probatori oppure mostrate pubblicamente, per esempio sui media sociali. Considerato che è praticamente impossibile segnalare la presenza di dashcam alle persone interessate, il trattamento dei dati avviene di regola di nascosto e risulta problematico per quanto attiene al **principio della trasparenza**.

In questi casi va tuttavia considerato anche il **principio della proporzionalità**. Se le registrazioni sono utilizzate come mezzo probatorio in caso di incidente e se le riprese sono ininterrotte (ossia non soltanto in occasione dell'evento), il trattamento dei dati non si limita alle persone coinvolte o che hanno violato il codice stradale. Vengono infatti registrati indiscriminatamente dati riguardanti tutte le persone che si trovano nel raggio di ripresa delle videocamere. Questo equivale a inserire tutti gli utenti della strada tra i potenziali sospetti e di fatto è in atto un trattamento dei dati preventivo. I dati registrati risultano molto più numerosi rispetto a quelli necessari per il trattamento.

In caso di incidenti, le riprese effettuate con le dashcam possono fornire indicazioni importanti sullo svolgimento dei fatti e sul comportamento delle persone coinvolte, contribuendo a chiarire i fatti avvenuti. Nello stesso tempo bisogna tenere in considerazione gli aspetti legati al diritto in materia di protezione dei dati. Mediante una ponderazione degli interessi occorre quindi valutare se il ricorso a questi sistemi soddisfa i requisiti della protezione della personalità. Se, per esempio, in caso di incidente è opportuno avvalersi delle riprese di dashcam quale mezzo probatorio, l'autorità penale competente dovrà decidere se l'evento è sufficientemente gravoso da giustificare ingerenze nei diritti della personalità delle persone filmate. In caso contrario, è possibile che le riprese non siano ammesse come mezzo probatorio.

Per evitare che si verifichi una siffatta situazione oppure, più in generale, una lesione della personalità, nell'uso di una dashcam occorre osservare quanto segue:

- Le riprese effettuate da dashcam non devono essere utilizzate né per puro divertimento né come mezzo probatorio in casi di scarsa entità, come banali manovre spericolate nel traffico. La violazione del principio di trasparenza è troppo gravosa da giustificare simili usi.
- In caso di reati o incidenti gravi, per contro, l'analisi delle immagini può giustificarsi, purché sia effettuata esclusivamente dalle autorità di perseguimento penale competenti.
- Occorre evitare che si sviluppi una mentalità da aiuto sceriffo. Le dashcam private non devono in particolare essere utilizzate per sorvegliare sistematicamente gli altri utenti della strada. È compito della polizia garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
- Le moderne dashcam possono essere attrezzate con tecnologie che favoriscono la protezione dei dati atte a limitare l'ingerenza nei diritti della personalità degli utenti della strada, in modo che il trattamento dei dati pertinenti sia proporzionato allo scopo perseguito. Per esempio, applicando un accelerometro che aziona la videoregistrazione in caso di incidente, è possibile evitare la ripresa indiscriminata di terzi non coinvolti che hanno un comportamento corretto. Se le riprese sono salvate solo in forma criptata e vengono continuamente cancellate o sovrascritte – qualora non siano state selezionate per un'analisi specifica –, si può inoltre garantire che non venga effettuata alcuna registrazione preventiva dei dati e che le immagini siano consultate esclusivamente in caso di incidente dalle autorità di perseguimento penale competenti

Stato: gennaio 2019

<https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/technologien/videoueberwachung/spiegazioni-sulla-videosorveglianza-nei-veicoli--dashcam-.html>